



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 28 del 21 luglio 2000

Sommario a pag. 3

FORZE POLIZIA - I SINDACATI DI POLIZIA RESPINGONO LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL MINISTRO BIANCO E DECIDONO DI CONTATTARE DIRETTAMENTE I PARLAMENTARI

Non convince il contenuto dello schema di decreto sul riordino delle carriere che il Ministero dell'Intero ha presentato al Consiglio dei Ministri.

Il SIULP, il SIAP, il COISP, l'ANIP, l'USP e RINNOVAMENTO SINDACALE, in rappresentanza di oltre il 70% dei poliziotti, si dichiarano insoddisfatti dell'incontro congiunto avuto questa mattina con il Capo della Polizia, all'indomani delle polemiche scatenate per i contenuti della proposta del Ministro Bianco sul riordino dei ruoli della Polizia di Stato.

Un riordino che non realizza assolutamente il promesso coordinamento tra le Forze di Polizia e pone anzi premesse per ulteriori ambiguità. Un riordino che non valorizza il ruolo del Questore come autorità civile provinciale di P.S., ma insiste nel volerne mantenere vaghi poteri e funzioni.

Un riordino che mortifica i funzionari e condanna gli ispettori che transiteranno nel ruolo speciale dei commissari ad un'esistenza "di serie B", diversamente da quello che da anni succede per i corrispondenti dell'Arma dei Carabinieri. L'intero progetto rappresenta complessivamente un passo indietro per la realizzazione di un apparato della sicurezza che dia garanzie per un servizio efficiente e moderno.

Inoltre pur avendo appreso che le entrate dello Stato consentono di finanziare la riforma, nessun cenno è stato fatto al finanziamento del riordino dei ruoli degli agenti assistenti e dei sovrintendenti, ruoli nei quali opera la maggioranza dei poliziotti, e per i quali da anni si sono resi necessari urgenti interventi per motivare gli operatori.

Comunque entro la prossima settimana i sindacati consegneranno le proprie proposte al Dipartimento; ma, considerate le deludenti risultanze che questi tipi di confronto hanno sinora avuto, inizieranno subito un'opera di coinvolgimento diretto dei parlamentari e dei membri delle commissioni incaricati di seguire l'iter legislativo della riforma delle carriere.

Resta la delusione, fortissima per lo spreco ingiustificato di un'occasione più unica che rara per rivedere le fondamenta dell'apparato sicurezza, dovuto ad una superficialità francamente incomprensibile da parte del Viminale.

Roma, 20 luglio 2000

SIULP

SIAP

COISP

ANIP

USP

RINNOVAMENTO SINDACALE

**FORZE POLIZIA - TUTTI I SINDACATI DI POLIZIA COMPATTI CONTRO IL
MINISTERO DELL'INTERNO PER LA RIFORMA MANCATA**

Diventa sempre più grave lo strappo tra Ministro e Sindacati di Polizia per la riforma mancata; il SIULP, il SIAP, il COISP, il LISIPO, l'ANIP e l'USP, contrariamente a quanto proposto dal Dipartimento della P.S., hanno chiesto di incontrare congiuntamente domani mattina, il Capo della Polizia, per ricevere copia dello schema di decreto sul riordino delle carriere, che in tutta fretta è stato prodotto dal Ministero dell'Interno, in un estremo e vano tentativo di stare al passo con quello della Difesa, che già da giorni ha presentato al Consiglio dei Ministri la propria proposta completa.

Una svista, quella del Ministro Bianco, assolutamente intollerabile per i sindacati di polizia, che hanno subito raggiunto l'intesa per una lotta senza quartiere per evitare che questa preziosa occasione per riformare la Polizia di Stato venga sprecata.

Il progetto presentato dal Ministero dell'Interno è difatti parziale ed incompleto, e tale da mantenere situazioni di disfunzione e di ingessamento del sistema.

Inoltre esso ricalca interamente quella bozza che il 24 maggio fu disconosciuta dallo stesso Ministro dell'Interno e dal Capo della Polizia, prima ancora di essere respinta in toto dai sindacati.

Il che la dice lunga sulla scarsa, scarsissima attenzione, che il Viminale pone al delicato tema della sua ristrutturazione ed inasprisce, ulteriormente il rapporto già a rischio con i sindacati.

Roma, 19 luglio 2000

SIULP

SIAP

COISP

LISIPO

ANIP

USP

n. 28 del 21 luglio 2000

Sommario

- **Legge 1.3.1987 n. 100. Personale della Polizia di Stato – imponibilità fiscale**
- **Interessi e/o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di emolumenti retributivi al personale della Polizia di Stato**
- **Commissioni per il personale**
- **Promozioni ad Ispettore Superiore SUPS**

Legge 1.3.87 n. 100 personale della Polizia di Stato --- imponibilità fiscale

Si trascrive di seguito la circolare n. 333-G/R12/2.2.07 del Servizio TEP, datata 16 giugno 2000 concernente l'oggetto.

Si fa seguito alla circolare p.n. del 1 febbraio 2000 con la quale nel richiedere elementi circa il personale interessato all'applicazione dell'art. 14 – comma 8 - della legge 28 luglio 1999 n. 266 da cui scaturisce la non imponibilità fiscale delle somme liquidate nell'anno 1994 a titolo di indennità di trasferimento prevista dalla legge 1° marzo 1987 n. 100, veniva rappresentato di aver richiesto al competente Dicastero delle Finanze, le modalità atte alla restituzione agli interessati dell'IRPEF trattenuta per il titolo suddetto.

Al riguardo si rappresenta che il predetto Dicastero – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale per gli Affari giuridici per il Contenzioso Tributario – Ufficio Persone Giuridiche - con nota n. 2000/14547 del 22/5/2000, che si allega in copia, ha peraltro comunicato segue. "... prendendo atto della volontà del legislatore, da ultimo manifestata con la citata legge n. 266 del 1999, si ritiene che ai fini della restituzione di quanto trattenuto a titolo di IRPEF sulle somme erogate nel 1994 a titolo di indennità di missione continuativa ai sensi della legge 10 marzo 1987 n. 100, gli interessati debbano procedere alla presentazione di un'apposita istanza di rimborso ex articolo 37 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, agli uffici finanziari territorialmente competenti.

Non si ritiene, invece, percorribile la soluzione prospettata da codesto Ministero, in base alla quale i Prefetti, invia di autotutela provvedono alla restituzione di quanto all'epoca trattenuto a titolo IRPEF rilasciando idonea documentazione a ciascuno degli interessati. Infatti, in presenza di eventuali altri redditi da parte del contribuente relativamente al periodo di imposta 1994, soltanto gli uffici dell'amministrazione

Numero 28 del 21 luglio 2000

finanziaria possono determinare con esattezza il maggior onere tributario subito dal dipendente a seguito dell'inclusione dell'indennità in questione nell'ammontare complessivo del reddito di lavoro dipendente".

In relazione a detto orientamento, anche per non incorrere nella prescrizione del diritto, ciascun interessato dovrà tempestivamente produrre apposita istanza di cui si acclude fac-simile (all. 1) allegando la documentazione richiesta.

Al fine di consentire l'inoltro della suddetta richiesta l'Ufficio che durante l'anno 1994 abbia liquidato l'indennità di trasferimento ex legge 100/87, dovrà predisporre apposita dichiarazione debitamente formalizzata da parte del Signor Prefetto, quale sostituto d'imposta, contenente elementi sul trattamento fiscale operato sugli emolumenti di che trattasi (all. 2), da trasmettere all'attuale sede di servizio ovvero, se collocati a riposo, all'ultima sede.

Detta comunicazione dovrà essere immediatamente consegnata all'interessato rappresentando il motivo per il quale è stata predisposta. Gli uffici Amministrativo Contabili che abbiano attualmente in carico le partite stipendiali degli interessati, ovvero le abbiano avute precedentemente al collocamento a riposo, sono invitati a fornire la più ampia assistenza nella compilazione delle predette istanze, mentre le corrispondenti prefetture avranno cura di interessarsi presso i Centri di Servizio delle imposte dirette e indirette del Capoluogo di Regione per la sollecita definizione della procedura di rimborso.

Si invita a voler dare la massima divulgazione delle presenti disposizioni a tutto il personale in attività di servizio, nonché al personale cessato dal servizio, che abbia beneficiato nell'anno 1994 del trattamento economico di che trattasi".

Gli interessati possono rivolgersi ai propri uffici per visionare gli allegati.

Interessi e/o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di emolumenti retributivi al personale della Polizia di Stato

Si riporta la circolare n. 333-G/K.1 del Servizio TEP e Spese Varie, datata 16 giugno 2000, relativa all'oggetto.

"Si fa seguito a precedenti circolari emanate in materia di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte per ritardato pagamento di emolumenti retributivi, al fine di illustrare i criteri che allo stato attuale debbono ritenersi operanti nella liquidazione dei citati oneri:

Ammissibilità al beneficio

Fermo restando quanto comunicato nella circolare n. 333-C.bis.40 dell'11/7/92 emanata in applicazione di analoghe direttive impartite in

materia dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, si ribadisce che l'ammissibilità al beneficio rimane confermata nelle ipotesi:

- a. ripristino e pagamento di stipendi o di altre indennità a seguito di revoca di sospensione cautelare o provvedimenti similari;
- b. ritardato pagamento di emolumenti da attribuirsi per effetto di estensione extra-partes di pronuncia giurisdizionale contenente statuizione anche sugli oneri risarcitori nonché di emolumenti scaturenti da pronunce giurisdizionali;
- c. ritardato pagamento di emolumenti arretrati derivanti da ricostruzione di singole posizioni in applicazione di norme già attuate in via generale.

Non viene a verificarsi ritardato pagamento e pertanto non sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria, nell'ipotesi di liquidazione di emolumenti scaturenti da disposizioni normative ovvero accordi sindacali con efficacia retroattiva generalizzata ovvero nell'ipotesi di corresponsione di emolumenti a seguito di riserva o più favorevole normativa in quanto il diritto deve ritenersi sorto all'entrata in vigore dei provvedimenti concessivi.

Analogamente non ricorrono le condizioni per l'attribuzione di oneri risarcitori nell'ipotesi in cui vengano rispettate da parte di ciascun Ufficio interessato alla formazione del complesso procedimento da cui scaturisce la corresponsione di emolumenti retributivi, gli imprescindibili tempi tecnici adottati dall'Amministrazione nella base del regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Al verificarsi delle circostanze in cui è certa l'erogazione del beneficio, nel confermare quanto contenuto in precedenti circolari con particolare riferimento ai punti b e c, sarà compito dell'Ufficio che liquida la somma capitale attivare il procedimento di corresponsione di oneri risarcitori provvedendo secondo quanto esposto al successivo punto "Procedura di liquidazione".

Nell'ipotesi in cui a seguito della mancata attivazione d'Ufficio, l'interessato richieda l'attribuzione del beneficio di che trattasi l'ufficio competente, preliminarmente all'avvio delle procedure di determinazione del dovuto, dovrà verificare oltre l'ammissibilità all'erogazione di oneri risarcitori, il mancato decorso del termine prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del codice civile.

Criteri di determinazione

I criteri di determinazione risultano contenuti nel Decreto 1 settembre 1998 n. 352 di attuazione dell'art. 22 c. 36 della legge 724/94 e nella circolare n. 83 datata 23/12/98 emanati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine di conseguire una uniforme e corretta applicazione della vigente normativa da parte delle

Numero 28 del 21 luglio 2000

amministrazioni interessate.

Per una migliore illustrazione di quanto previsto nelle predette disposizioni si riportano in sintesi le seguenti linee di indirizzo.

Ai fini della determinazione del dovuto a titolo di oneri risarcitori nelle retribuzioni andrà applicata la disciplina relativa al momento di maturazione dei singoli ratei pertanto sulla base del divieto di cumulo di interesse legale e rivalutazione monetaria previsti dall'art. 22 c. 36 della legge 23/12/94 n. 724 il regolamento sopracitato e la relativa circolare hanno disposto le rispettive scansioni temporali:

- a. per i crediti maturati prima del 16 dicembre 1990 spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- b. per i crediti maturati dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1994 spettano i soli interessi legali;
- c. per i crediti maturati dal 1° gennaio 1995 spettano gli interessi legali o in alternativa la rivalutazione monetaria qualora questa risulti più favorevole.

Conseguentemente per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data del 16/1/90 gli oneri risarcitori vengono remunerati con due distinti istituti, interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre per i periodi successivi e sino al 31/12/94 verranno corrisposti solo interessi legali. Dal 1° gennaio 1995, qualora nel periodo considerato l'importo dovuto per rivalutazione monetaria risulti essere minore rispetto a quanto spettante per interessi legali, verrà liquidata tale ultima somma. Nell'ipotesi contraria, in luogo degli interessi legali, verrà attribuita la sola somma dovuta per rivalutazione monetaria.

Tali disposizioni si applicano anche per l'esecuzione di giudicati che riconoscano sia interessi legali che rivalutazione monetaria.

Con riferimento alla misura degli interessi legali si fa presente che nel tempo sono intervenute le seguenti modifiche:

1. sino al 15 dicembre 1990 misura percentuale 5%;
2. dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 misura percentuale 10%;
3. dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 misura percentuale 5%;
4. dal 1° gennaio 1999 misura percentuale 2,5%.

Per quanto concerne la rivalutazione monetaria l'indice ISTAT applicato fino al 31/12/97 è quello relativo al costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile nei settori dell'industria, commercio ed agricoltura; mentre dall'1/1/98 detto indice è quello relativo ai prezzi di consumo come stabilito dall'art. 54 c. 2 della legge 31/12/97 n. 449.

Viene inoltre ribadito il divieto di anatocismo (art. 1283 Codice Civile), per cui gli interessi legali non possono produrre ulteriori interessi come pure la rivalutazione monetaria non può essere rivalutata.

Criteri di calcolo

Si rammenta come, al fine di procedere alla quantificazione del dovuto è stato previsto, nell'ambito della procedura informatizzata degli stipendi, uno specifico programma, opportunamente modificato nel tempo in relazione alle variazioni normative intervenute.

Relativamente ai criteri di calcolo si rammenta che gli onere risarcitori vanno determinati sulla somma capitale al netto delle RAP vigenti al momento della spettanza, e dell'IRPEF.

A tal proposito, si fa presente che gli elementi richiesti ai fini del computo andranno inseriti nella procedura informatizzata nella misura lorda spettante mensilmente, atteso che detta procedura, avendo storicizzato le varie misure delle ritenute assistenziali e previdenziali con riferimento ai singoli periodi, consente la diretta nettizzazione detti importi lordi.

Andrà invece segnalata l'aliquota IRPEF a tassazione ordinaria o separata, applicata ai fini della determinazione della somma capitale, in quanto detto elemento non risulta presente nella predetta procedura.

Per ciascun importo dovrà essere inoltre specificato l'istituto retributivo di riferimento es. stipendio, indennità pensionabile, straordinario etc., in relazione a cui verranno prodotti distinti prospetti dimostrativi a seconda di imputazione della spesa capitale. Quest'aspetto assume significativa rilevanza ai fini dell'applicazione delle corrette aliquote previdenziali ed assistenziali.

Pervenute le segnalazioni dei predetti elementi, la procedura informatica procederà alla determinazione degli oneri risarcitori ed alla trasmissione di appositi prospetti dimostrativi della somma lorda spettante per ciascun beneficiario.

Su detti emolumenti graveranno le sole ritenute fiscali che dovranno essere determinate dai competenti Uffici Amministrativo - Contabili in relazione al momento di liquidazione degli oneri risarcitori di che trattasi, giusta circolare n. 333.G.K.1 del 5/11/98. Gli elementi relativi alla succitata liquidazione verranno segnalati dagli stessi uffici nella procedura stipendiale per l'acquisizione ai fini del conguaglio fiscale secondo modalità tecniche che verranno fornite dal Centro Elettronico.

Decorrenza degli Oneri

La decorrenza di interessi o di rivalutazione sugli emolumenti retributivi avviene dalla data di maturazione del credito principale, mentre il termini finale per il calcolo è costituito dalla data dell'avvenuto pagamento del credito principale.

Procedure di liquidazione

Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nella circolare n.

Numero 28 del 21 luglio 2000

333-G/K.1 del 18/7/97 rappresentando peraltro che dal corrente esercizio finanziario il capitolo di bilancio cui imputare la relativa spesa è stato individuato nel cap. 2603 anziché 2983 come precedentemente determinato.

Al fine di semplificare ulteriormente la procedura e rispondere ad una accelerazione del procedimento, in considerazione peraltro della avvertita necessità di formulare tempestive richieste di assegnazione di fondi nel relativo capitolo di bilancio al Dicastero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica competente, si ritiene di osservare le seguenti modalità.

Gli Uffici Amministrativo Contabili competenti, verificata la sussistenza dei presupposti, provvederanno, entro 30 giorni dalla liquidazione della somma capitale o dalla ricezione dell'istanza da parte degli interessati ad effettuare le relative segnalazioni nella procedura informatizzata.

Il Centro Elaborazione Dati fornirà, unitamente alle elaborazioni stipendiali della successiva mensilità, il prospetto dimostrativo delle contabilità, che previo esame e verifica della rispondenza dei dati, costituirà l'elemento base per la richiesta dei fondi. Tale richiesta corredata di tutti gli elementi individuativi della spesa e delle specificazioni relative alla casistica di ammissibilità al beneficio (es. revoca di sospensione), nonché del titolo per il quale la somma capitale è stata liquidata (es. stipendio, straordinario etc.), dovrà essere inoltrata alla locale Prefettura, dandone conoscenza allo scrivente.

I predetti elementi, unitamente all'indicazione del titolo che ha originato l'avvio della procedura, quale ad esempio la revoca a tutti gli effetti di sospensione del servizio, ovvero il provvedimento derivante da giudicati giurisdizionali, formeranno altresì oggetto di apposito provvedimento formale di autorizzazione al pagamento, da emanare a cura della competente Prefettura.

Al fine di consentire allo scrivente di richiedere al competente Dicastero l'erogazione delle dotazioni di bilancio necessarie alla liquidazione degli oneri risarcitori di che trattasi, ciascuna Prefettura trasmetterà tempestivamente a questo Ufficio le richieste pervenute.

Successivamente all'assegnazione dei fondi da parte del predetto Dicastero del Tesoro lo scrivente provvederà all'accredito delle somme sulla contabilità speciale della Prefettura interessata informando il competente Ufficio Amministrativo Contabile.

Quest'ultimo al momento della ricezione della predetta corrispondenza, avrà cura di quantificare tempestivamente l'importo netto spettante all'interessato per oneri risarcitori e la relativa imposizione fiscale, elementi che costituiranno oggetto di apposita richiesta alla competente Prefettura per l'emissione dei titoli di pagamento.

Rendicontazione

Costituiranno documenti necessari per la produzione della

rendicontazione degli accreditamenti disposti dal Servizio TEP di questa Direzione Centrale oltre la ordinaria documentazione, comprensiva di copia del provvedimento prefettizio di autorizzazione al pagamento e del titolo che ha originato l'ammissibilità al beneficio, il tabulato relativo alla quantificazione degli oneri risarcitori, la contabilità di pagamento quietanzata, l'ordinativo di pagamento estinto.

Nel rendere noto che risulta attivata la procedura informatizzata relativa all'acquisizione degli elementi utili alla quantificazione degli oneri risarcitori, rispondente ai criteri sopraillustrati, si invitano codesti uffici alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si resta in attesa di cortese riscontro".

Commissioni per il personale

Sono state fissate per i giorni 20 e 21 luglio le riunioni delle Commissioni per il personale appartenente ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli assistenti e agenti.

All'ordine del giorno, oltre ai vari ricorsi avverso i rapporti informativi e attribuzioni di giudizi, per i sovrintendenti verranno esaminate le pratiche per l'avanzamento per merito comparativo alla qualifica di sovrintendente e per gli ispettori verranno esaminate le pratiche per l'avanzamento per merito assoluto alla qualifica di ispettore.

Sempre per gli ispettori verranno esaminate 3 istanze di ricostruzione di carriera e 12 istanze di riabilitazione ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. 3/1957.

Successivamente daremo notizie in merito all'esito delle riunioni.

Promozioni ad Ispettore Superiore SUPS

In ordine al concorso interno per titoli di servizio ed esami a 390 posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – riservato agli ispettori capo della Polizia di Stato, il competente Ufficio, interessato al riguardo, ha precisato che le modalità di attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio sono disciplinate dall'art. 7 del D.M. 29 luglio 1998, n. 321.

Si aggiunge, inoltre, che la stessa norma stabilisce la competenza della Commissione esaminatrice nel determinare i titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.